

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18); considerato che: il provvedimento attua l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 23, comma 12-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede testualmente: «con decreto.....sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico»; il superamento della vigente disciplina dell'ISEE consente di rendere più equo e più efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso a una serie di prestazioni di carattere economico e sociale; il vigente ISEE non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito disponibile e di ricchezza patrimoniale; l'attuale sistema dei controlli non consente un sistematico contrasto a fenomeni fraudolenti e d'indebita fruizione di servizi e prestazioni sociali e che, pertanto, il citato articolo 5 ne prevede il rafforzamento; opportunamente il nuovo indicatore ha tenuto conto della difficile fase economica con l'introduzione di un «ISEE corrente» da applicarsi di fronte alla riduzione del reddito superiore al 25 per cento rispetto all'anno precedente; ritenuto opportuno che il campo di applicazione del nuovo ISEE rimanga quello precedentemente previsto delle «prestazioni sociali», così come definite dalla legge n. 328 del 2000; atteso che lo schema di decreto mantiene la previgente definizione di «prestazioni sociali agevolate», definizione che aveva dato luogo a divergenti applicazioni nei servizi erogati dagli enti locali, essendo infatti molto diverso applicare l'ISEE per individuare chi accede al servizio o per determinare il *quantum* della retta; preso altresì atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del 2012, ha affermato che la normativa relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sottolineando tuttavia come la stessa determinazione dell'ISEE richieda la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione della sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria, imponendo quindi l'intesa con la Conferenza unificata; pertanto l'inserimento dell'ISEE tra i livelli essenziali rende ancora più urgente la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali; considerato inoltre che il trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti, nel nuovo ISEE, in generale favorisce i soggetti con minore reddito e in condizioni di maggiore gravità, come si evince dal fatto che l'abbattimento dell'ISEE per la condizione di disabilità avviene mediante una riduzione forfetaria dal reddito stesso (quindi, in termini proporzionali, maggiore per i redditi più bassi), crescente all'aumentare della condizione di gravità, mentre nel vecchio ISEE l'abbattimento avveniva mediante una maggiorazione indifferenziata della scala di equivalenza ed era quindi indipendente dalla gravità e proporzionale al reddito (cioè, in termini assoluti, maggiore per i redditi più alti); ritenuto che le pur apprezzabili novità illustrate nel paragrafo precedente possano tuttavia

determinare il verificarsi di situazioni in cui, qualora il reddito della persona disabile sia molto basso o nullo ma vi siano beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE non operi pienamente, mentre le Commissioni auspicano che per tali situazioni si preveda un trattamento più favorevole; considerato altresì che le diverse associazioni rappresentanti dei soggetti disabili hanno espresso preoccupazioni in ordine all'articolo 4, comma 2, lettera f), dello schema di decreto e in merito al trattamento riservato alle famiglie con minori disabili, preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio, che si condividono e si allegano al presente parere, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) il Governo confermi l'esclusione dal campo di applicazione del nuovo ISEE delle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, poiché un ampliamento del medesimo campo di applicazione che vada oltre le prestazioni sociali, così come definite dall'articolo 1 dello schema di decreto, potrà essere disposto solo in seguito ad una esplicita previsione legislativa;
- b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera e), di prevedere la seguente definizione di prestazioni sociali agevolate: «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e le prestazioni sociali collegate nella misura dell'agevolazione o nella determinazione della compartecipazione a determinate situazioni economiche»;
- c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera f), nella definizione di «prestazioni agevolate di natura socio sanitaria» dopo le parole: «persone con limitazioni all'autonomia» di aggiungere le parole: «e disabili»;
- d) valuti il Governo l'opportunità – in relazione al trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE – di prevedere un trattamento più favorevole con riferimento a situazioni in cui, in presenza di un reddito della persona disabile molto basso o nullo e, contestualmente, di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE potrebbe non operare pienamente;
- e) rispetto ai problemi sollevati dalle associazioni dei disabili e all'inserimento delle indennità all'interno dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR), valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera equitativa aumentando le franchigie e prevedendo uno specifico intervento per le famiglie con figli minori disabili e per i casi di polidisabilità;
- f) con riferimento ai proprietari di casa, si segnala che nello schema in esame le franchigie sono state portate in conto reddito, anziché essere lasciate in conto patrimonio, come avveniva per il vecchio ISEE. Le Commissioni segnalano che la previsione può comportare distorsioni, abbattendo eccessivamente i redditi di chi ha patrimoni modesti, ovvero non permettendo di usufruire completamente della franchigia della prima casa, causa «incapienza», per il soggetto che, pur proprietario, si trovi in una situazione, magari temporanea, di basso reddito, e suggeriscono pertanto di riportare la franchigia per i proprietari della prima casa in conto patrimonio;
- g) con riferimento alla eliminazione, nel nuovo ISEE, della maggiorazione della scala di equivalenza per il genitore solo, non lavoratore e con figli minori, valuti il Governo l'opportunità, vista la situazione di particolare fragilità di tali famiglie, di reintrodurre la

suddetta maggiorazione anche nel nuovo ISEE;

h) a tutela delle famiglie più numerose, sulle quali gli indicatori della situazione patrimoniale sono destinati ad incidere diversamente da quelle con un numero minore di figli o senza figli, si segnala l'opportunità che il Governo riveda sia la franchigia sulla prima casa (nel rispetto dell'equivalenza di trattamento tra affittuari e proprietari) sia quella massima di euro 10.000, prevista all'articolo 5, comma 6, ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare;

i) in tema di individuazione della consistenza dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, si osserva che l'articolo 5, comma 4, lettera a), dello schema di decreto prevede un meccanismo assai incerto e complesso ai fini della determinazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di una riformulazione della disposizione che prenda a parametro di controllo anche il valore della giacenza annua media, riferita all'anno precedente la dichiarazione;

l) valuti il Governo l'opportunità di estendere le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 per le famiglie con più di due figli minorenni, anche ai figli maggiorenni che facciano parte del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, purché a carico ai fini IRPEF;

m) considerata, infine, la complessità della nuova disciplina e la necessità di valutarne l'effettivo impatto, proseguendo nella positiva pratica della consultazione già intrapresa in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame, il Governo provveda alla costituzione di una sede stabile di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni nazionali portatrici d'interessi, con il compito di monitorare l'applicazione del nuovo strumento e le eventuali proposte di correttivi.